SENT. N. 11/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA Consigliere relatore

Ivano MALPESI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23574 del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

-B.E., c.f. *omissis*, nato a *omissis*, il *omissis*

omissis, residente a *omissis*, in Corso *omissis*,

- S.O., c.f. *omissis*, nata a *omissis*

omissis, l' *omissis*, residente a *omissis* in

omissis n. 35,

entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura speciale agli atti, dall'Avv. Teodosio Pafundi, con elezione di domicilio presso lo Studio del medesimo, sito in Torino, Corso Re Umberto n. 27,

PEC: *teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it.*

VISTO il D.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di Giustizia Contabile");

LETTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla camera di consiglio del 17 gennaio 2024, il Magistrato relatore Cons. Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del VPG Cons. Letizia Dainelli e la difesa di parte convenuta, come da verbale.

PREMESSO

1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di T. (*omissis*), della somma complessiva di euro 30.000,00 a titolo di danno all'immagine, in relazione alla condotta penalmente rilevante (ex art. 317 c.p. - concussione) posta in essere dal convenuto B.E., Sindaco pro tempore del Comune di T. e dalla convenuta S.O., Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di T., nel periodo dal marzo 2011 all'aprile 2012.

Tale condotta è sfociata nella sentenza n. 481/2019 del Tribunale di Vercelli Sez. II penale, a cui ha fatto seguito la sentenza della Corte d'appello di Torino Sez. IV penale n. 98/2021, nonché la sentenza della Corte di Cassazione n. 10633/2022 che ha rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

2. La convenuta S.O. si è costituita in giudizio con memoria del 27 luglio 2023, chiedendo la definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., mediante la corresponsione della somma di euro 7.500,00, allegando parere favorevole, reso dalla Procura contabile in data 16 maggio 2023, alla definizione del giudizio mediante il pagamento della somma di euro 7.500,00 (pari al 50 per cento della richiesta risarcitoria azionata nei confronti della convenuta S.O.).

3. A seguito della camera di consiglio del 21 settembre 2023, il Collegio, con decreto n. 29/2023, ha accolto la richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., e, per l'effetto, ha determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio con rito abbreviato nell'importo complessivo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) a favore del Comune di T. (*omissis*), e ha fissato in giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto, il termine per il versamento degli importi sopra indicati in favore dell'Amministrazione sopra indicata, con onere di deposito presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale - in data anteriore a quella dell'udienza del 17 gennaio 2024 fissata per la definizione del giudizio - della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento.

4. L'avvenuto tempestivo pagamento, come stabilito nel decreto n. 29/2023, risulta comprovato dalla seguente documentazione agli atti:

-ricevuta di esecuzione del bonifico effettuato in data 16 ottobre 2023 di euro 7.500,00 a favore del Comune di T.;

-reversale d'incasso del Comune di T. (*omissis*) n. 713/2023 della somma di euro 7.500,00 pagata da S.O.

5. La regolarità e l'adeguatezza di tale documentazione sono state verificate con l'adesione del PM nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti del convenuto ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale,

DEFINISCE IL GIUDIZIO

ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e, per l'effetto, dichiara che nulla è più dovuto dalla convenuta S.O.

La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024, con l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni, Presidente

Alessandra Olessina, Consigliere estensore

Ivano Malpesi, Consigliere

Il Giudice estensore	Il Presidente
Alessandra OLESSINA	Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 02/02/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 02/02/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente